

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.57 DEL 24-11-2015**

**OGGETTO : REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 2° STRALCIO. ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETT. F), DELLA L.R. 61/1985**

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n. 6 del 09.01.2014 la Giunta Comunale ha adottato il "Programma Triennale delle opere pubbliche" 2014/2016 e l'Elenco annuale 2014, nel quale è prevista l'opera denominata "Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè - 2° Stralcio" per un importo complessivo di € 780.000,00;
- con Determinazione n. 161 in data 21.02.2014, è stato affidato l'incarico per le prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare del collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè – 2° stralcio, all'ing. Bruno Bisiol con Studio professionale a San Donà di Piave (VE) in Via Galleria Progresso n. 11/3;
- in data 06.03.2014 il progettista incaricato ha presentato il progetto preliminare di Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè - 2° Stralcio, in atti al n. 4025 del 06.03.2014, comprensivo della documentazione relativa alla Variante urbanistica ed al piano particellare delle aree oggetto d'intervento da assoggettare a procedura espropriativa;
  - con Deliberazione 37 del 06.03.2014 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare presentato dal professionista incaricato demandando l'adozione della variante urbanistica per l'apposizione del vincolo espropriativo alla successiva seduta del Consiglio Comunale nella quale sarebbero state valutate eventuali osservazioni pervenute da parte dei privati;

**RILEVATO CHE:**

- il progetto del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di San Biagio di Callalta e quella di Fagarè della Battaglia sul lato nord della S.R. 53 "Postumia", dal Km. 73+200 al Km. 74+830, prevede, nel tratto centrale, la realizzazione della pista oltre il fossato esistente, sul piano campagna, in aree private assoggettate pertanto a procedura espropriativa;
- con nota prot. n. 3953 del 05.03.2014 è stato inviato l'avviso di "Avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., relativo all'adozione della variante urbanistica nelle aree oggetto degli interventi di progetto, ai proprietari interessati individuati nel "Piano Particellare" del progetto preliminare;
- nel termine di 30 giorni successivi all'avviso di avvio al procedimento di cui sopra, è pervenuta la nota in atti al n. 5726 del 31.03.2014 con la quale, alcuni dei proprietari delle aree oggetto di variante urbanistica per la realizzazione della pista ciclopedonale in questione, hanno formulato osservazioni relativamente al sedime della pista chiedendo che venisse prevista in posizione adiacente alla sede stradale mediante tombinamento del fossato esistente al fine di evitare o ridurre al minimo la superficie da espropriare;

**ATTESO CHE** per valutare le osservazioni, presentate dai proprietari delle aree interessate dal procedimento espropriativo, si è reso necessario richiedere pareri al professionista incaricato ed agli enti interessati per competenza;

**VISTE:**

- la nota del progettista incaricato ing. B. Bisiol, in atti al n. 6220 del 07.04.2014, con la quale, esaminate le osservazioni sopraccitate, viene evidenziato che la soluzione

proposta è molto più onerosa rispetto a quella prevista in progetto, non modifica l'impatto ambientale e non riduce i costi della manutenzione;

- la nota del Consorzio di Bonifica Piave, in atti al n. 9932 del 30.05.2014, relativa alla fattibilità di entrambe le soluzioni rilevando che quella prevista dal Comune è la meno costosa e la più efficiente sotto il profilo idraulico;
- il parere favorevole di Veneto Strade S.p.A., in atti al n. 21743 del 21.11.2014, relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale nel tracciato richiesto dal Comune;

**ATTESO CHE**, facendo seguito agli incontri tenutisi presso la sede municipale, con nota prot. 18802 del 22.10.2015 è stato dato riscontro alle osservazioni presentate comunicando l'intenzione dell'Amministrazione a procedere secondo il progetto originario;

**RITENUTO** pertanto che le osservazioni presentate dai proprietari delle aree interessate dal procedimento espropriativo non siano accoglibili in quanto comporterebbero un considerevole aumento della spesa dell'opera che non trova giustificazione sotto il profilo ambientale né dei costi di manutenzione;

**DATO ATTO CHE:**

- il progetto interessa aree che, in base alla zonizzazione del P.R.G. vigente, sono così definite:
  - in parte "Zona Territoriale Omogenea E.2" - "Zone Agricole Estensive" gravate da "Fascia di rispetto stradale e monumentale" come disciplinato agli articoli 44-46-47-59 e 69 delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate al Piano Regolatore Generale Vigente;
  - in parte "Zona Territoriale Omogenea E.3" - "Zone Agricole per Colture Intensive" gravate da "Fascia di rispetto stradale" come disciplinato agli articoli 44-46-47-60 e 69 delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate al Piano Regolatore Generale Vigente;
- al fine di acquisire la conformità urbanistica delle opere previste nel progetto, necessita procedere all'adozione di Variante Parziale allo strumento urbanistico vigente secondo quanto previsto all'art. 50, comma 4, lettera f) della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., stante l'entità dell'intervento e la tipologia dell'opera, considerata "di modesta entità" in base ai relativi indirizzi regionali modificando l'attuale destinazione in "Zona di viabilità stradale";
- la variante parziale al P.R.G. viene adottata con il procedimento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. in pendenza dell'approvazione del P.A.T. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2015;
- ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, con l'approvazione della variante urbanistica diviene efficace il "vincolo preordinato all'esproprio" sulle aree da acquisire per la realizzazione degli interventi di progetto;

**VISTI:**

- l'elaborato n. D01 VARIANTE URBANISTICA – Planimetria generale dal Km. 73+200 al Km. 74+830 presentato dal progettista ing. B. Bisiol ed in atti al n. 4025 del 06.03.2014;
- il "Piano particellare" relativo all'individuazione delle aree da acquisire per la realizzazione dell'opera;
- il parere favorevole della "Commissione Edilizia Comunale", espresso in data 27.03.2014 in merito alla variante in oggetto;
- l'art. 9, comma 6, e l'art. 11, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 327/2001 in materia di "vincolo preordinato all'esproprio";
- l'art. 50, comma 4, lett. f, della L.R. 61/1985 e s.m.i., in materia di "varianti parziali";
- gli artt. 34 e 42, del D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** opportuno e necessario, in considerazione di quanto sopra espresso, al fine di procedere alla realizzazione del Collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè - 2° Stralcio, provvedere all'adozione della relativa Variante Parziale dello Strumento Urbanistico;

**DATO ATTO CHE** ai fini dell'adozione della presente deliberazione è stato dato corso agli adempimenti di cui all'art. 39, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33;

**VISTO** l'allegato parere tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli n..... e n..... astenuti ..... espressi per alzata di mano da n....  
Consiglieri presenti di cui n..... votanti;

### **DELIBERA**

1. **DI ADOTTARE** la variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. f), della L.R. 61/1985, come risultante dall'elaborato n. D01 VARIANTE URBANISTICA – Planimetria generale dal Km. 73+200 al Km. 74+830, in atti al n. 4025 del 06.03.2014, presentato dall'ing. Bruno Bisiol con Studio professionale a San Donà di Piave (VE) in Via Galleria Progresso n. 11/3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato.
2. **DI DARE ATTO** che, a seguito della variante sopraccitata, le aree oggetto dell'intervento attualmente classificate:
  - in parte "Zona Territoriale Omogenea E.2" - "Zone Agricole Estensive" gravate da "Fascia di rispetto stradale e monumentale";
  - in parte "Zona Territoriale Omogenea E.3" - "Zone Agricole per Colture Intensive" gravate da "Fascia di rispetto stradale";ai sensi del P.R.G. e norme vigenti, saranno così classificate "Zona di viabilità stradale".
3. **DI DARE ATTO** che si procederà al deposito degli atti di Variante e alle relative pubblicazioni in conformità all'art. 50, comma 6, della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61.
4. **DI DARE ATTO** che l'oggetto della presente Deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle sull'ordinamento degli Enti locali.
5. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 2° STRALCIO. ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETT. F), DELLA L.R. 61/1985**

---

## PARERI PREVENTIVI

### **Parere di regolarità tecnica**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 24-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Giovanni Barzazi